

DIREZIONE PROVINCIALE DI: MONZA E DELLA BRIANZA

UFFICIO TERRITORIALE DI: MONZA

Registrazione di Atto Privato

Il 08/10/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TNT, serie 3, numero 856

data di stipula: 25/09/2025

ident.vo telematico: TNT25L000856000UC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 94634600152

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

94634600152				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

STATUTO
ASSOCIAZIONE
"IL KENYA NEL KUORE ODV"



Art. 1 (Costituzione e sede)

E' costituita un'Organizzazione di Volontariato denominata "Il Kenya nel Kuore ODV" con sede in MONZA.

Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.

L'Associazione userà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, la locuzione "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "OdV" a norma e ai sensi del decreto legislativo 117/2017.

Art. 2 (Carattere, scopi ed attività dell'associazione)

L'Associazione è apolitica e indipendente e svolge la propria attività, senza finalità di lucro, e con l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale a sostegno dei paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo alla popolazione del Kenya, e più specificatamente ai problemi legati all'infanzia, come anche in altri paesi compresa l'Italia, laddove l'Associazione ritenga i progetti meritevoli e bisognosi di aiuto.

L'associazione è inoltre ispirata a principi di, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei soci alla vita dell'associazione stessa.

Per il perseguimento degli scopi l'Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi, le attività di interesse generale ai sensi delle seguenti "lettere" dell'art. 5 del Codice del Terzo settore:

- beneficenza, sostegno a distanza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (LETTERA U);
- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e

successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (LETTERA A);



- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (LETTERA C);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (LETTERA I);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (LETTERA W).

Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In particolare, l'associazione nel perseguire i propri scopi intende:

- contribuire tramite aiuti propri esclusivi - o in concerto con altre associazioni, organi o enti privati o pubblici siano essi italiani o internazionali - alla costruzione di infrastrutture se non esistenti, o all'innovazione o ristrutturazione delle stesse, se già presenti sul territorio, quali: scuole, ambulatori sanitari, pozzi, sistemi fognari o di distribuzione dell'acqua, sistemi idroelettrici e qualsivoglia altra struttura atta al miglioramento delle condizioni socioeconomiche della popolazione, nel massimo rispetto e tutela del territorio circostante;



- alleviare le condizioni di indigenza attraverso donazioni di beni di prima necessità, siano essi generi alimentari di consumo in genere quali: indumenti, coperte, medicinali, ecc.;
- sostenere la scolarizzazione attraverso: contributi a coperture delle rette scolastiche, acquisto di libri, di materiale didattico, di uniformi, di alimenti, per i più indigenti;
- sostenere lo studio di ragazzi meritevoli;
- promuovere il sostegno a distanza a favore di bambini e famiglie in stato di necessità;
- promuovere la salute attraverso progetti di educazione sanitaria o più direttamente con il finanziamento di ambulatori e visite mediche o acquisto di medicinali;
- la promozione di campagne di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sullo stato di necessità delle popolazioni nei paesi in via di sviluppo, attraverso qualsiasi mezzo ritenuto idoneo e nel rispetto delle norme di legge. A tal fine l'Associazione potrà ricorrere ai mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni, ivi compresi: stampa, radiotelevisione, sistemi multimediali e virtuali a livello locale, nazionale ed internazionale.
- Aderire a tutte quelle istituzioni, fatta salva la propria autonomia statutaria, che ad ogni livello svolgono attività che possano favorire il raggiungimento degli scopi sociali. L'adesione dovrà essere deliberata dall'Assemblea dei Soci.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e comunque mai prevalenti rispetto alle prime.

In relazione a tali attività, verrà data menzione nei documenti di bilancio del carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione, pubblica o privata, nell'ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 56 del Decreto Legislativo 117/2017.

In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere eventuale personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di lavoro autonomo o di qualsiasi natura nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 117/2017 e dalla ulteriore normativa di riferimento.

Art. 3 (Durata dell'associazione)

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 4 (Requisiti dei soci)

Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'associazione.

L'associazione è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario, o altro soggetto designato dal Presidente, in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Art. 5 (Ammissione e diritti dei soci)

L'ammissione dei soci è libera.





L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo e ratificata durante la prima riunione dell'Assemblea generale.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del consiglio direttivo.

In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

Può essere proposto ricorso contro la mancata accettazione quale Socio all'Assemblea dei Soci entro 30 giorni dalla notifica del diniego.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria. I soci minorenni, sino al compimento della maggiore età, eserciteranno il diritto di voto per il tramite dei rispettivi esercenti la potestà genitoriale.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e raccolti in apposito regolamento, conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. 117/2017.

I Volontari, che possono essere sia associati sia volontari occasionali, debitamente iscritti nell'apposito registro, vengono assicurati secondo le norme vigenti.

Il numero dei soci è illimitato. Sono membri di diritto dell'Associazione i soci fondatori.



Art. 6 (Doveri dei soci)

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

In particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Art. 7 (Perdita della qualifica di socio)

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;
- d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
- e) per decesso.

I Soci possono essere espulsi:

- per comportamento contrario all'etica comune,
- per dichiarazioni lesive a danno dell'immagine e della credibilità dell'Associazione.

Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione, il socio escluso può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata R.R. inviata al Presidente dell'Associazione.

Il ricorso verrà discusso dall'assemblea e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Art. 8 (Organi dell'Associazione)

Organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il comitato scientifico;

- l'organo di controllo e revisione, qualora la loro istituzione venga deliberata dall'Assemblea dei Soci o divenga obbligatoria per legge.



Tutte le cariche sociali, fatta eccezione per l'organo di controllo e revisione, sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è ispirata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 (Partecipazione all'assemblea)

L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'associazione, in regola con il pagamento delle quote annuali.

In deroga all'art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno 30 (trenta) giorni nel libro degli associati.

La partecipazione dei soci alle assemblee in audio - video conferenza tramite collegamenti digitali, può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea viene convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria, su richiesta:

- a) di almeno un terzo dei membri del consiglio direttivo;
- b) di almeno un decimo dei soci.

Art. 10 (Convocazione dell'assemblea)

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice o posta telematica o tramite social network che consentano la conferma di ricezione / lettura.



L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione (anche in sede diversa da quella sociale) sia per la prima, sia per la seconda convocazione.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio Direttivo dimissionario.

L'Assemblea inoltre è convocata ogni qualvolta lo richieda, con motivazione, almeno un decimo degli associati o un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 11 (Costituzione e deliberazioni dell'assemblea)

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, fatta eccezione per la delibera di scioglimento.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti.

Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale.



L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno la metà dei soci presenti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano o per appello nominale.

Ogni aderente all'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio, purché non sia membro del Consiglio direttivo o dell'Organo di Controllo / Revisione, conferendo ad esso delega scritta.

Nessun socio può rappresentare più di tre soci.

Art. 12 (Compiti dell'assemblea)

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulla relazione consuntiva e preventiva del consiglio direttivo;
- b) alla nomina e alla revoca dei componenti degli organi sociali;
- c) di nominare e revocare, quando previsti, il soggetto incaricato della revisione legale e l'organo di controllo;
- d) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi;
- e) deliberare le linee guida dell'attività dell'Associazione;



f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno. L'assemblea delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

In sede straordinaria:

- a) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

E' in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

Art. 13 (Compiti del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- convocare l'assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- portare al vaglio del Comitato Scientifico le iniziative dell'associazione che possono avere rilevanza specifica;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea;



- predisporre il bilancio sociale ove ne ricorrano i presupposti di redazione ai sensi di legge, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessino l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere eventuali regolamenti interni;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 14 (Composizione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 7 membri nominati dall'assemblea ordinaria.

Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci e dura in carica 5 anni.



A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea nomina al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario.

Il Consiglio Direttivo nomina il Tesoriere Economo, che può essere scelto anche fra i non soci.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto i primi non eletti nell'ultima votazione assembleare precedente, salvo successiva ratifica da parte della prima assemblea utile convocata.

Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza per sostituire i consiglieri mancanti.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, i consiglieri restanti devono convocare l'Assemblea per nuove elezioni, intendendosi decaduto l'intero Consiglio.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione, sino a nuove nomine da parte dall'Assemblea.

Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata, di 2/3 (due terzi) dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si

ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea Straordinaria.



Il Consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la propria attività all'interno dell'Associazione in modo gratuito (fatto salvo il diritto al rimborso delle spese) e possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Art. 15 (Riunioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario per espletare i compiti ad esso attribuiti dallo Statuto e dalla legge o quando lo richiede la maggioranza qualificata dei suoi componenti.

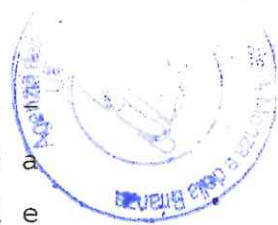
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o mail o social network, senza il rispetto del termine sopradDETTO.

In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.



L'intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo in audio video conferenza tramite collegamenti digitali, può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 16 (Compiti del Presidente)

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari dell'associazione.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.



Art. 17 (Compiti del Comitato scientifico)

Il Comitato scientifico è composto da un minimo di tre membri nominato dall'Assemblea fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza nell'ambito delle materie di interesse dell'Associazione.

I membri del Comitato scientifico durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Il Comitato Scientifico cura i profili culturali e scientifici in ordine all'attività dell'Associazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

In particolare, il Comitato Scientifico si occupa:

- della promozione della cultura degli stili di vita;
- del sostegno alla formazione specialistica integrata;
- della promozione e del supporto della ricerca scientifica in campo biomedico;
- della promozione dei servizi dedicati alla oncologia di genere.

Il Comitato Scientifico informa il Consiglio Direttivo delle novità nel campo di competenza che possono avere rilevanza per lo svolgimento dell'attività associativa.

Il Comitato scientifico è convocato dal Presidente dell'Associazione, ovvero da persona dal medesimo delegata, che può anche assumere la carica di Presidente del Comitato Scientifico. Di ciò deve essere data risultanza in un apposito verbale.

Il Comitato scientifico delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Comitato Scientifico è redatto apposito verbale firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Il Comitato Scientifico svolge la propria attività all'interno dell'Associazione in modo gratuito.

Art. 18 (Organo di controllo e revisione)

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è stabilita dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario, mentre è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017. L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. L'organo di controllo rimane in carica per cinque anni e può essere rieletto. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione





e di controllo, e a tal fine, possono chiedere consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali su determinati affari.

Esso esercita inoltre il controllo contabile - quale Organo di revisore legale - nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

La nomina dell'Organo di revisione legale, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. n. 117/2017.

Il Revisore legale provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa e banca.

Il Revisore può assistere alle riunioni dell'assemblea (senza diritto di voto) e del Consiglio Direttivo, dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

Art. 19 (Patrimonio dell'Associazione)

Il Patrimonio dell'Associazione, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento ed è costituito:

- da ogni bene mobile ed immobile di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o che pervengano all'associazione da lasciti o donazioni;
- dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dai soci all'atto di costituzione dell'Associazione;
- da contributi, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici o privati, vincolati a patrimonio;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

- -nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare un pieno esercizio dell'attività associativa.

- Art. 20 (Entrate dell'associazione)

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- redditi del patrimonio;
- i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- i contributi di enti privati;
- i contributi di organismi internazionali;
- le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte soggetti pubblici e privati non vincolati al patrimonio;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- da raccolte di fondi e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- ogni altro introito derivante anche dalle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale.

Art. 21 (Destinazione degli avanzi di gestione)



È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.



Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 22 (Diritti dei soci al patrimonio sociale)

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti eseguiti dai soci a qualsiasi titolo non sono rivalutabili, né ripetibili in nessun caso.

In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 23 (Bilanci)

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio completo e la relazione sull'attività svolta che vengono sottoposti all'Organo di Controllo e Revisione, se nominato, e poi sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.



Il bilancio sottoposto all'approvazione dell'Assemblea deve essere corredato dalla Relazione dell'Organo di Controllo e Revisione (se nominato).

Il bilancio con i relativi allegati, deve restare depositato presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

L'Associazione, deve redigere il bilancio di esercizio costituito dal rendiconto di cassa, ovvero - qualora le entrate complessive dell'Ente superino la soglia di legge di cui all'articolo 13, D. Lgs. 117/17 - formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

Art. 24 (Libri dell'associazione)

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro dei volontari;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo

cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.



Art. 25 (Scioglimento e liquidazione dell'associazione)

L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilisce i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, non potrà essere diviso tra i soci.

Esso verrà devoluto a cura dei Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra organizzazione di volontariato che persegua finalità analoghe, con qualifica di ente del Terzo settore, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 26 (Clausola compromissoria)

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Monza.

Art. 27 (Norme applicabili)

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme previste dal Codice Civile, dal D.lgs. n. 117/2017 e ss.mm. e integrazioni, nonché dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.

I regolamenti interni e le altre disposizioni, emesse dagli Organi competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'Associazione ed impegnano tutti i membri alla loro osservanza.

Il presente Statuto entra in vigore nel momento in cui viene adottato dall'Assemblea e registrato presso gli uffici competenti.



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'E' shape with a loop at the top and a long horizontal stroke at the bottom.